GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDÌ 2 LUGLIO — NUM 153

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SI È PUBBLICATO

il

RUOLO D'ANZIANITÀ

per l'anno 1891.

degli impiegati del Ministero dell'Interno, del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione Provinciale, degli Archivi di Stato e delle Carceri, con indice alfabetico.

Prezzo *di ogni esemplare cent.* 90 *in Roma e lire* **una** *in provincia franco di porto*

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che sarà distribuita alle singole Amministrazioni).

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Economato del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **326** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1891-1892, la somma di 8,600,000 lire così ripartita:

L. 1,500,000 per acquisto e fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto.
» 2,500,000 per armamento delle fortificazioni, materiali di artiglieria da fortezza e relativo trasporto.
» 600,000 per approvvigionamenti di mobilitazione.
» 4,000,000 per fabbricazione di fucili, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi.

L. 8,600,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

L. LUZZATTI.
PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERRARIS.

Il Numero **320** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i RR. decreti 7 gennaio 1870 e 5 febbraio 1871;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dal 1° luglio 1891 gli assegni annui per le spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto Prefetture e Commissariati distrettuali, sono stabiliti nelle quote determinate dall'annessa tabella di riparto, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 2. Gli assegni suddetti saranno corrisposti in conformità delle prescrizioni contenute nei RR. decreti sopracitati.

Art. 3. Gli assegni che, per temporanea chiusura di taluni uffici, o per qualsiasi altra causa, non fossero pagati ai rispettivi titolari, saranno devoluti in aumento del fondo rimasto a disposizione del Ministro per provvedere al pagamento delle spese d'ufficio eventuali e straordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Assegni per le spese d'ufficio dell'Amministrazione provinciale

1. Prefettura di Alessandria L. 6630.
Sottoprefetture di Acqui L. 1870 — Asti L. 1955 — Casale Monferrato L. 1997 — Novi Ligure L. 1105 — Tortona L. 1317,50.
2. Prefettura di Ancona L. 4930.
3. Prefettura di Aquila (Abr. Ult. II) L. 5525.
Sottoprefetture di Avezzano L. 1232,50 — Cittaducale L. 680 — Solmona L. 1020.
4. Prefettura di Arezzo L. 3145.
5. Prefettura di Ascoli L. 3230.
Sottoprefettura di Fermo L. 1615.
6. Prefettura di Avellino (Princ. Ult.) lire 5610.
Sottoprefetture di Ariano L. 1105 — S. Angelo de' Lombardi L. 1062,50
7. Prefettura di Bari (Terra di Bari) L. 4760.
Sottoprefetture di Altamura L. 850 — Barletta L. 1147,50.
8. Prefettura di Belluno L. 4930.
Commissariati di Agordo L. 471,75 — Auronzo L. 429,25 — Feltre L. 450,50 — Fonzaso L. 463,25 — Pieve di Cadore L. 412,25.
4. Prefettura di Benevento L. 3570.
Sottoprefetture di Cerreto L. 680 — S. Bartolomeo in Galdo L. 850.
10. Prefettura di Bergamo L. 7310.
Sottoprefetture di Clusone L. 1530 — Treviglio L. 1445.
11. Prefettura di Bologna L. 6630.
Sottoprefetture di Imola L. 1020 — Vergato L. 765.
12. Prefettura di Brescia L. 7650.
Sottoprefetture di Breno L. 1402,50 — Chiari 1062,50 — Salò L. 1275 — Verolanuova L. 1020.
13. Prefettura di Cagliari L. 4675.
Sottoprefetture di Iglesias L. 850 — Lanusei L. 1317,50 — Oristano L. 1487,50.
14. Prefettura di Caltanisetta L. 3315.
Sottoprefetture di Piazza L. 680 — Terranova L. 595.
15. Prefettura di Campobasso L. 4080.
Sottoprefetture di Isernia L. 1232,50 — Larino L. 1020.
16. Prefettura di Caserta (Terra di Lavoro) L. 5610.
Sottoprefetture di Gaeta (Formia) L. 1020 — Nola L. 850 — Piedimonte L. 901 — Soro L. 1105.
17. Prefettura di Catania L. 5525.
Sottoprefetture di Acireale L. 807,50 — Caltagirone L. 807,50 — Nicosia L. 807,50.
18. Prefettura di Catanzaro (Calabria Ulteriore II) L. 5015.
Sottoprefetture di Cotrone L. 765 — Monteleone L. 1147,50 — Nicastro L. 850.
19. Prefettura di Chieti (Abruzzo Citeriore) L. 4420.
Sottoprefetture di Lanciano L. 1317,50 — Vasto L. 1275.
20. Prefettura di Como L. 7990.
Sottoprefetture di Lecco L. 1742,50 — Varese L. 1955.
21. Prefettura di Cosenza (Calabria Citeriore) L. 5440.
Sottoprefetture di Castrovillari L. 1020 — Paola L. 765 — Rossano L. 765.
22. Prefettura di Cremona L. 5440.
Sottoprefetture di Casalmaggiore L. 977,50 — Crema L. 1190.
23. Prefettura di Cuneo L. 5780.
Sottoprefetture di Alba L. 1487,50 — Mondovì L. 1785 — Saluzzo L. 2040.
24. Prefettura di Ferrara L. 3570.
Sottoprefetture di Cento L. 765 — Comacchio L. 850.
25. Prefettura di Firenze L. 10,625.
Sottoprefetture di Pistoia L. 1190 — Rocca San Casciano L. 850 — San Miniato L. 1190.
26. Prefettura di Foggia (Capitanata) L. 4760.
Sottoprefetture di Bovino L. 850 — San Severo L. 977,50.
27. Prefettura di Forlì L. 3825.
Sottoprefetture di Cesena L. 1147,50 — Rimini L. 1232,50.
28. Prefettura di Genova L. 6970.
Sottoprefetture di Albenga L. 1190 — Chiavari L. 1190 — Savona L. 1360 — Spezia (Levante) L. 1445.
29. Prefettura di Girgenti L. 3400.
Sottoprefetture di Bivona L. 850 — Sciacca L. 765.
30. Prefettura di Grosseto L. 2975.
31. Prefettura di Lecce (Terra d'Otranto) L. 3825.
Sottoprefetture di Brindisi L. 1275 — Gallipoli L. 1020 — Taranto L. 935.
32. Prefettura di Livorno L. 3570.
Sottoprefettura di Portoferraio L. 595.
33. Prefettura di Lucca L. 4505.
34. Prefettura di Macerata L. 3570.
Sottoprefettura di Camerino L. 1105.
35. Prefettura di Mantova L. 5525.
Commissariati di Asola L. 297,50 — Canneto sull'Oglio L. 297,50 — Castiglion delle Stiviere L. 340 — Ostiglia L. 280,50 — Revere L. 272 — Sermide L. 242,25 — Viadana L. 306 — Volta L. 238.
36. Prefettura di Massa L. 3060.
Sottoprefetture di Castelnuovo Garfagnana L. 1232,50 — Pontremoli L. 722,50.
37. Prefettura di Messina L. 3910.
Sottoprefetture di Castroreale L. 765 — Mistretta L. 680 — Patti L. 765.
38. Prefettura di Milano L. 13,600.
Sottoprefetture di Abbiategrasso L. 1530 — Gallarate L. 1572,50 — Lodi L. 1912,50 — Monza L. 1827,50.
39. Prefettura di Modena L. 4930.
Sottoprefetture di Mirandola L. 850 — Pavullo L. 935.

40. Prefettura di Napoli L. 14,025.
Sottoprefetture di Casoria L. 1232,50 — Castellammare L. 1317,50 — Pozzuoli L. 977,50.
41. Prefettura di Novara L. 5950.
Sottoprefetture di Biella L. 1700 — Domodossola L. 1105 — Pallanza L. 1445 — Varallo (Valsesia) L. 1062,50 — Vercelli L. 1997.
42. Prefettura di Padova L. 6545.
Commissariati di Cittadella L. 395,25 — Este L. 535,50 — Monselice L. 344,25 — Montagnana L. 348,50.
43. Prefettura di Palermo L. 11,475.
Sottoprefetture di Cefalù L. 807,50 — Corleone L. 807,50 — Termini L. 1020.
44. Prefettura di Parma L. 5525.
Sottoprefetture di Borgo S. Donnino L. 1190 — Borgotaro L. 935.
45. Prefettura di Pavia L. 5695.
Sottoprefetture di Bobbio L. 850 — Mortara (Lomellina) L. 1742,50 — Voghera L. 1742,50.
46. Prefettura di Perugia (Umbria) L. 7140.
Sottoprefetture di Foligno L. 1232,50 — Orvieto L. 1402,50 — Rieti L. 1657,50 — Spoleto L. 1487,50 — Terni L. 1657,50.
47. Prefettura di Pesaro L. 3825.
Sottoprefettura di Urbino L. 1530.
48. Prefettura di Piacenza L. 3570.
Sottoprefettura di Fiorenzuola L. 1317,50.
49. Prefettura di Pisa L. 5185.
Sottoprefettura di Volterra L. 935.
50. Prefettura di Porto Maurizio L. 2465.
Sottoprefettura di San Remo L. 850.
51. Prefettura di Potenza (Basilicata) L. 4675.
Sottoprefetture di Lagonegro L. 1275 — Matera L. 1020 — Melfi L. 1105.
52. Prefettura di Ravenna L. 3825.
Sottoprefetture di Faenza L. 1062,50 — Lugo L. 1020.
53. Prefettura di Reggio Calabria (Calabria Ulteriore I) L. 3230.
Sottoprefetture di Gerace L. 935 — Palmi 935.
54. Prefettura di Reggio Emilia L. 4547,50.
Sottoprefettura di Guastalla L. 1147,50.
55. Prefettura di Roma L. 11900.
Sottoprefetture di Civitavecchia L. 1020 — Frosinone L. 1020 — Velletri L. 1020 — Viterbo L. 1020.
56. Prefettura di Rovigo L. 4420.
Commissariati di Adria L. 348,50 — Ariano L. 238 — Badia L. 348,50 — Lendinara L. 323 — Massa Superiore L. 289 — Occhiobello L. 386,75 — Polesella L. 289.
57. Prefettura di Salerno (Princ. Cit.) L. 5695.
Sottoprefetture di Campagna L. 1062,50 — Sala L. 977,50 — Vallo L. 1147,50.
58. Prefettura di Sassari L. 3485.
Sottoprefetture di Alghero L. 935 — Nuoro L. 1190 — Ozieri L. 977,50 — Tempio L. 680.
59. Prefettura di Siena L. 3740.
Sottoprefettura di Montepulciano L. 935.
60. Prefettura di Siracusa L. 3060.
Sottoprefetture di Modica L. 850 — Noto L. 765.
61. Prefettura di Sondrio L. 3612,50.
62. Prefettura di Teramo (Ab. Ult. I) L. 4080.
Sottoprefettura di Penne L. 1062,50.
63. Prefettura di Torino L. 10,200.
Sottoprefetture di Aosta L. 1870 — Ivrea L. 2040 — Pinerolo L. 1530 — Susa L. 1360.
64. Prefettura di Trapani L. 3315.
Sottoprefetture di Alcamo L. 765 — Mazzara L. 595.
65. Prefettura di Treviso L. 5440.
Commissariati di Asolo L. 386,75 — Conegliano L. 484,50 — Montebelluna L. 420,75 — Oderzo L. 561 — Valdobbiadene L. 234,25 — Vittorio L. 467,50.
66. Prefettura di Udine L. 7140.
Commissariati di Cividale L. 514,25 — Codroipo L. 263,50 — Gemona L. 306 — Latisana L. 263,50 — Maniago L. 374 — Palmanova L. 374 — Pordenone L. 641,75 — Sacile L. 306 — S. Daniele L. 471,75 — S. Pietro degli Schiavi L. 293,25 S. Vito L. 340 — Spilimbergo L. 399,50 — Tarcento L. 374 Tolmezzo L. 1020.
67. Prefettura di Venezia L. 12,325.
Commissariati di Chioggia L. 429,25 — Portogruaro L. 454,75 — San Donà L. 344,25.
68. Prefettura di Verona L. 8500.
Commissariati di Bardolino L. 505,75 — Caprino L. 386,75 — Isola della Scala L. 561 — S. Pietro Incariano L. 318,75 — Tregnago L. 335,75.
69. Prefettura di Vicenza L. 6120.
Commissariati di Arzignano L. 344,25 — Asiago L. 323 — Barbarano L. 301,75 — Bassano L. 646 — Lonigo L. 391 — Marostica L. 488,75 — Schio L. 590,75 — Thiene 391 — Valdagno L. 272.

Totale delle Prefetture L. 384,540.
Totale delle Sottoprefetture L. 157,470.
Totale dei Commissariati L. 23,928.
Totale generale L. 565,938.

Roma, addì 11 giugno 1891.

Visto: D'Ordine di S. M.
Il Ministro
G. NICOTERA.

Il Numero **321** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1891, sono assegnate ai Prefetti del Regno le seguenti indennità:

I.

1. Firenze	L. 15,000
2. Milano	» 15,000
3. Napoli	» 15,000
4. Palermo	» 15,000
5. Torino	» 15,000
6. Venezia	» 14,000
7. Roma	» 10,000
8. Genova	» 10,000
9. Bologna	» 8,000
10. Catania	» 6,000
11. Livorno	» 6,000
12. Messina	» 6,000
13. Bari	» 4,000
	L. 139,000

II.

1. Alessandria	L. 3,000
2. Ancona	» 3,000
3. Brescia	» 3,000
4. Cagliari	» 3,000
5. Catanzaro	» 3,000
6. Caserta	» 3,000
7. Lecce	» 3,000
8. Modena	» 3,000
9. Novara	» 3,000

10. Padova	»	3,000
11. Parma.	»	3,000
12. Pavia.	»	3,000
13. Perugia	»	3,000
14. Piacenza	»	3,000
15. Pisa	»	3,000
16. Ravenna	»	3,000
17. Verona	»	3,000
	L.	51,000

III

1. Aquila	L.	2,000
2. Arezzo	»	2,000
3. Ascoli Piceno	»	2,000
4. Avellino	»	2,000
5. Belluno	»	2,000
6. Benevento	»	2,000
7. Bergamo	»	2,000
8. Caltanissetta	»	2,000
9. Campobasso	»	2,000
10. Chieti.	»	2,000
11. Como	»	2,000
12. Cosenza	»	2,000
13. Cremona	»	2,000
14. Cuneo	»	2,000
15. Ferrara	»	2,000
16. Foggia	»	2,000
17. Forlì	»	2,000
18. Girgenti	»	2,000
19. Grosseto	»	2,000
20. Lucca	»	2,000
21. Macerata	»	2,000
22. Mantova	»	2,000
23. Massa Carrara	»	2,000
24. Pesaro e Urbino	»	2,000
25. Porto Maurizio	»	2,000
26. Potenza	»	2,000
27. Reggio Calabria	»	2,000
28. Reggio Emilia	»	2,000
29. Rovigo	»	2,000
30. Salerno	»	2,000
31. Sassari	»	2,000
32. Siena.	»	2,000
33. Siracusa	»	2,000
34. Sondrio	»	2,000
35. Teramo	»	2,000
36. Trapani	»	2,000
37. Treviso	»	2,000
38. Udine	»	2,000
39. Vicenza	»	2,000
	L.	78,000

Art. 2. I prefetti acquistano diritto al godimento della indennità di residenza dal giorno dell'assunto ufficio, e lo perdono dalla data, o dalla decorrenza indicata nel decreto pel quale cessano dall'ufficio stesso.

Art. 3. Al funzionario che fosse chiamato temporaneamente a reggere una Prefettura, in caso di mancanza o di assenza del titolare, potrà essere accordata in tutto od in parte l'indennità di residenza.

Art. 4. Ai consiglieri delegati potranno soltanto essere rimborsate le spese straordinarie che, a titolo di rappresentanza, avessero dovuto sostenere durante la mancanza o l'assenza del prefetto.

Art. 5. Le somme come sopra assegnate, le quali per temporanea mancanza del prefetto o per qualsiasi altra causa, non fossero state pagate, saranno devolute in aumento del fondo riservato a disposizione del Ministero per provvedere ad eventuali rimborsi di spese straordinarie di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **330** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento del regio esercito, testo unico, approvato con Nostro decreto del 16 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione della precitata legge, approvato con Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª);

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento, relative alla procedura per la concessione dei passaggi alla 3ª categoria e di chiarire la forma di taluni documenti necessari per comprovare i diritti di assegnazione di passaggio alla 3ª categoria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai paragrafi 793, 795, 796, 798, 804, 806, 813 ed 816 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

§ 793. I militari ascritti alla 2ª categoria che intendono far valere il loro diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 della legge devono farne istanza al Prefetto o Sottoprefetto del circondario in cui hanno concorso alla leva, per mezzo del comandante del distretto militare.

Questa istanza deve essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal sindaco, ed autenticata col bollo dell'ufficio municipale.

§ 795. Il soldato di 2ª categoria non può ottenere il passaggio alla terza, per applicazione dell'art. 95 della legge, se non quanto l'idoneità al servizio militare del fratello, dal cui arruolamento quel diritto si ripete, sia stata accertata in modo definitivo, o presso il corpo, se il soldato è ascritto alla 1ª categoria ed è andato sotto le armi, o mediante nuova visita da eseguirsi su richiesta del Prefetto o Sottoprefetto, presso il distretto militare sui ruoli del quale è inscritto, se si tratta di soldato ascritto alla 2ª categoria che non sia ancora intervenuto alla istruzione militare o anche alla 1ª categoria, se si trovi in congedo illimitato provvisorio.

§ 796. Quando il diritto di un militare di 2ª categoria al passaggio alla 3ª per l'art. 95 della legge derivi dall'arruolamento di un fratello inscritto della leva in corso, i comandanti dei distretti si asterranno dal dar corso alle

relative domande, fino al termine del secondo periodo della leva stessa.

I comandanti dei distretti daranno volta per volta avviso di ciò agli interessati, e potranno solo fare eccezione per quelle domande per le quali risultasse un motivo d'urgenza, che sarà sempre accennato nel foglio di trasmissione.

§ 798. I militari appartenenti ad una classe in congedo illimitato, la quale sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa possono tuttavia presentare al distretto militare, sia direttamente, sia per mezzo del Sindaco, la domanda per l'anzidetto passaggio alla 3ª categoria.

Però, se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi non avranno ricevuto comunicazione della derminazione presa sulla loro istanza i detti militari dovranno presentarsi sotto le armi per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

§ 798 *bis*. I Prefetti e Sottoprefetti decideranno sul diritto dei militari al passaggio alla 3ª categoria e nei casi in cui riconoscano essere tale diritto regolarmente provato, rimetteranno le domande ed i relativi documenti al Ministro della guerra cui è riservata la determinazione definitiva.

§ 804. Il militare che intende far valere il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96, deve farne istanza al Prefetto o Sottoprefetto del circondario in cui ha concorso alla leva, per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o per mezzo del comandante del Distretto militare, se in congedo illimitato.

Tale istanza dev'essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal comandante del corpo o dal Sindaco, secondo che il militare si trovi sotto le armi, o in congedo illimitato, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

I comandanti di corpo o di distretto militare devono sempre far risultare sulla istanza il giorno in cui la stessa venne loro presentata.

§ 806. I comandanti dei corpi o dei distretti militari devono unire alle domande, di cui al paragrafo precedente, copia del foglio matricolare del militare richiedente, e daranno subito corso alle domande stesse, ancorchè non vi sieno annessi tutti i documenti prescritti, i quali dovranno però essere presentati dall'interessato o da chi per esso, al Prefetto o Sottoprefetto cui spetta di decidere in merito.

Alle domande degli ufficiali di complemento pel passaggio alla milizia territoriale, invece della copia del foglio matricolare, si dovrà unire copia del loro stato di servizio.

§ 806 *bis*. Il militare che presenta regolare domanda di passaggio alla 3ª categoria mentre trovasi sotto le armi, potrà dal comandante del corpo essere mandato in licenza straordinaria di giorni 60 nell'atto in cui la domanda stessa verrà trasmessa al Prefetto o Sottoprefetto, purchè vi siano uniti tutti i documenti stabiliti e dall'esame di essi risulti provato il diritto al detto passaggio, e purchè questo diritto non dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge.

§ 813. Quando una classe in congedo illimitato è chiamata sotto le armi per esercitazioni, o per altra causa, i militari che ad essa appartengono possono tuttavia presentare al Distretto, sia direttamente sia per mezzo del Sindaco, la domanda di passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 della legge.

Però se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi i detti militari non avranno ricevuto comunicazione della determinazione presa sulla loro istanza, dovranno presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

§ 813 *bis*. I Prefetti e Sottoprefetti decideranno del diritto dei militari al passaggio alla 3ª categoria e, nei casi in cui riconoscano essere tale diritto regolarmente provato, rimetteranno le domande ed i relativi documenti al Ministro della guerra cui è riservata la determinazione definitiva.

Qualora il diritto al passaggio alla 3ª categoria dipenda dalla applicazione dei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge, i Prefetti e Sottoprefetti disporranno perchè il decidere in merito all'applicazione stessa sia deferito al Consiglio di leva secondo le norme in vigore nella sua prima seduta od in apposita seduta straordinaria.

§ 816. Le istanze pel passaggio alla 3ª categoria, quand'anche fossero dai comandanti dei Corpi o dei distretti militari ritenute inammissibili, dovranno essere sempre trasmesse al Prefetto o Sottoprefetto del Circondario in cui i richiedenti hanno concorso alla leva.

Nel farne la trasmissione, essi aggiungeranno, ove occorra, le loro considerazioni.

§ 816 *bis*. Contro le decisioni dei Prefetti o Sottoprefetti sulle domande di passaggio alla 3ª categoria è ammesso il ricorso al Ministro della guerra.

Il ricorso dovrà essere presentato al Prefetto o Sottoprefetto che emanò la decisione contro la quale si reclama, e dovrà senza eccezione alcuna esser trasmesso al ministro della guerra con tutt'i documenti prodotti dall'interessato e con rapporto spiegativo dei motivi di diritto e di fatto per i quali fu emessa la suddetta decisione.

Art. 2.

Ai numeri 4 e 5 della Tabella che fa seguito al Capo X del regolamento citato al precedente articolo ed ai nn. 8, 9, 10 e 11, della Tabella che fa seguito al Capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato di vedovanza rilasciato dal Sindaco » o, « certificato di vedovanza della madre ».

Sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che la madre è tuttora vedova.

Ai nn. 8 e 9 della Tabella che fa seguito al Capo X del regolamento suddetto ed ai nn. 14 e 15 della Tabella che fa seguito al Capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato di vedovanza rilasciato dal Sindaco » o, « certificato di vedovanza dell'avola ».

Sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che l'avola è tuttora vedova.

Ai nn. 11 e 13 della Tabella che fa seguito al Capo X del regolamento suddetto ed al n. 17 della Tabella che fa seguito al Capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato del Sindaco che le sorelle sono nubili » o, « certificato di stato nubile delle sorelle, sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che le sorelle sono nubili.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità Pubblica

Roma, addì 25 giugno 1891.

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sul licenziamento dei medici condotti durante il triennio di prova.*

L'art. 16 della legge 22 dicembre 1888 sulla Sanità Pubblica, conferisce il diritto alla stabilità ai medici-chirurgi condotti che abbiano compiuto il triennio di prova; ma durante il periodo di esperimento, per la ragione stessa onde questo è ordinato, possono le amministrazioni comunali licenziare i loro sanitari condotti Ciò è stato anche affermato dalla giurisprudenza in più occasioni.

Senonchè i consigli comunali nel far uso di un tal diritto è mestieri agiscano con prudente discernimento e con discretezza, tenendo il dovuto conto della prova offerta durante il servizio dal medico, e delle sue attitudini in relazione ai bisogni del Comune, senza che il retto giudizio sia fuorviato dalla preoccupazione del vincolo indefinito a cui vanno incontro.

I comuni devono considerare che il licenziamento deliberato all'unico scopo di impedire che il medico rimanga stabilmente al suo servizio, è sempre inconsulto.

Difatti, mentre contraddice allo spirito della legge che presuppone la stabilità del medico quale un mezzo di assicurare il buon andamento del servizio o quale una garanzia per il sanitario che compie coscienziosamente il suo dovere, mette pure gli amministrati nella disgraziata condizione di avere sempre mutata in uno prestazione di tutta confidenza, quella persona che meglio dovrebbe essere edotta dei loro usi e costumanze, delle loro inclinazioni morbose, del clima e della costituzione igienica o sanitaria locale.

D'altro canto la preoccupazione eccessiva delle Amministrazioni comunali per il vincolo indefinito, non ha motivo di essere, perchè l'acquisto del diritto alla inamovibilità da parte dei medici condotti per disposto della stessa legge, non è così assoluto da non permettere che vengano licenziati in qualunque tempo, per cause di servizio o di disciplina.

È pertanto necessario che ai Municipi, più ancora nell'interesse del servizio che in quello pur degno di ogni riguardo dei titolari di lle condotte mediche, siano rivolte speciali raccomandazioni, perchè non licenzino i loro medici al solo scopo di impedire che essi acquistino la stabilità loro sancita dalla legge; ma ricorrano a tale provvedimento solamente quando abbiano giustificati motivi di ritenere che il medico assunto in prova non corrisponda per le sue speciali attitudini alle esigenze del servizio, così come per avventura le peculiari condizioni locali lo richiedessero.

Le SS. LL. sono pregate di rappresentare quanto sopra alle Amministrazioni dei Comuni compresi nelle rispettive provincie tenendo informato il Ministero delle ragioni che in ogni caso possano avere determinati tali licenziamenti.

Si gradirà un cenno di riscontro.

Pel Ministro
PIERO LUCCA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta *(2ª pubblicazione).*

È stato denunziato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta n. 3293 rilasciata il 2 aprile 1891 dall'Intendenza di Finanza in Napoli ai n. 5199 di protocollo e 96397 di posizione al signor Ciani Nobile Nicola fu Michele, per il deposito di due Certificati di Rendita mista di lire 50 (cinquanta) ciascuno, sforniti di cedole.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso il termine di cui all'art 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, senza che siasi notificata a questa Direzione Generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna dei nuovi titoli a chi di diritto senza obbligo della restituzione della detta ricevuta, che si riterrà di nessun valore.

Roma, 15 giugno 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di ricevuta *(2ª pubblicazione).*

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Bari col n. 14 in data 11 luglio 1889 posizione num. 5701 protocollo n. 800 pel deposito fatto dal sig. Grandolfo Francesco fu Michele della cartella al portatore del consolidato 5 % della rendita di lire 5 col godimento dal 1º luglio 1889, per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 331 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato all'incaricato sig. D'Aloia Francesco, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 giugno 1891

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità pubblica

AVVISO DI CONCORSO

per esame a 22 posti di medico provinciale di 3ª classe.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1891 è stato aperto un concorso per esame a 22 posti di medico provinciale di 3ª classe coll'annuo stipendio di lire 3500, giusta le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3ª, dal relativo regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442, dai Regi decreti 2 febbraio e 10 luglio 1890, nonchè sui programmi annessi al primo di questi decreti Reali.

Per l'ammissione al detto esame devesi presentare al Ministero dell'Interno a tutto il giorno 30 p. v. settembre apposita domanda in carta da bollo da lire 1,20, contenente il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del concorrente, nonchè una succinta esposizione dei titoli di cui egli è provveduto. Non sarà tenuto conto di quelle istanze che pervenissero al Ministero dopo spirato il detto termine.

Alla istanza devono essere allegati, sotto pena di esclusione dal concorso; 1º il diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o una copia di esso autenticata; 2º la fede di nascita debitamente legalizzata; 3º un legale attestato di aver compiuto con profitto, dopo la laurea, un corso speciale (di durata non inferiore a 4 mesi) in uno dei laboratori d'igiene dello Stato; 4º certificato di sana costituzione fisica; 5º certificato di buona condotta di data recente

I relativi esami saranno dati entro il mese di novembre prossimo in Roma e nei giorni che verranno appositamente notificati agli aspiranti ammessi all'esame.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche, due scritte e due orali secondo l'ordine e le norme, nonchè sulle materie indicate nel R. Decreto 2 febbraio 1890, n. 20400-4-C ed annessi programmi.

Lo stesso esame a norma del decreto Ministeriale 26 luglio 1890, varrà pure per conseguire l'attestazione di *perito medico igienista*, la quale sarà rilasciata a quelli fra i concorrenti che abbiano ottenuta l'idoneità in tutte le prove. Per l'effetto del concorso, però, il risultato ottenuto non sarà valido che per i venti due posti stabiliti nella presente sessione e per quelli fra i concorrenti che si trovino nelle condizioni di età e di data di laurea stabilite dall'art. 19 del regolamento generale.

Roma, addì 1º luglio 1891.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima delle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima delle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	32 0	19 6
Domodossola	1/2 coperto	—	33 1	16 0
Milano	1/2 coperto	—	36 0	21 6
Verona	sereno	—	35 0	26 8
Venezia	sereno	calmo	31 3	23 7
Torino	1/4 coperto	—	31 4	22 5
Alessandria	sereno	—	33 5	20 0
Parma	sereno	—	34 9	22 0
Modena	sereno	—	34 5	23 6
Genova	sereno	calmo	25 5	20 4
Forlì	sereno	—	33 2	22 8
Pesaro	sereno	calmo	30 3	19 4
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 4	19 9
Firenze	sereno	—	33 2	17 0
Urbino	sereno	—	30 7	20 2
Ancona	sereno	calmo	33 8	24 2
Livorno	sereno	calmo	27 5	18 0
Perugia	sereno	—	31 9	21 0
Camerino	sereno	—	29 2	20 8
Chieti	sereno	—	31 4	19 4
Aquila	sereno	—	31 5	16 9
Roma	sereno	—	32 6	19 4
Agnone	sereno	—	31 8	20 2
Foggia	sereno	—	36 5	21 9
Bari	sereno	calmo	28 1	20 4
Napoli	sereno	calmo	28 7	21 4
Potenza	sereno	—	30 3	18 6
Lecce	sereno	—	31 5	20 0
Cosenza	sereno	—	—	16 6
Cagliari	sereno	calmo	27 2	21 1
Reggio Calabria	sereno	agitato	26 8	21 3
Palermo	sereno	calmo	30 7	17 2
Catania	sereno	calmo	31 0	22 3
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	32 5	21 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 1 luglio 1891

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri [illegible]

Barometro a mezzodì . . . 762, 9
Umidità relativa a mezzodì 45
Vento a mezzodì . . . . N W debole
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 33°, 0, Minimo 19°, 4,
Pioggia in 24 ore — —

Li 1 luglio 1891.

Europa pressione relativamente bassa Nord-Ovest e latitudini settentrionali, 763 a 761 mill. Tirreno, Brest 752, Pietroburgo 755.

Italia 24 ore: barometro pressochè stazionario, qualche leggero temporale estremo Nord.

Temperatura molto elevata.

Stamane cielo sereno, venti deboli calma.

Barometro 762 a 763 Nord intorno 763 Centro Sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo sereno; temporale Nord.

Temperatura ancora molto elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUENOS-AYRES, 30. — Le autorità provinciali di Catamarca vennero ristabilite.

BUENOS-AYRES, 1. — I radicali presenteranno la candidatura di Saens Pena alla Presidenza della Repubblica e quella di Massimo Paz alla vicepresidenza.

LONDRA, 1. — Lo *Standard* ha da Bang-Kok:

« Le truppe francesi occuparono la provincia di Luang-Prabang che il Siam rivendica per sè. »

VIENNA, 1. — Tutti i giornali di Vienna e di Budapest salutano con grande soddisfazione la proroga della triplice alleanza, apprezzando nello stesso tempo l'importanza ed il grande valore dell'attitudine simpatica dell'Inghilterra.

VENEZIA, 1. — Stamane è giunta la squadra italiana, comandata dal contrammiraglio Turi.

ATENE, 1. — I giornali di Tricupis smentiscono che egli abbia fatto proposte alla Serbia ed alla Bulgaria in vista di una divisione eventuale della Macedonia fra esse e la Grecia

TORINO, 1. — Il principe Luigi Napoleone è partito stamane per Milano.

La principessa Clotilde l'accompagnò alla stazione.

LIVORNO, 1. — Stamane è morto improvvisamente il comm. Paolo Orlando della ditta Fratelli Orlando.

VIENNA, 1. — Il *Fremdenblatt* dice che le parole dell'on. marchese Di Rudinì al Parlamento italiano fecero un grande effetto in Europa. Esse tolgono ai dubbiosi impazienti ed agli avversari sistematici della triplice alleanza l'ultimo pretesto di continuare la loro opera, ponendoli davanti ad un fatto compiuto, davanti ad un'opera che i loro autori proteggeranno contro qualsiasi attentato.

Le due potenze imperiali accolsero festanti l'Italia come compagna benvenuta nella loro alleanza che serve alla pace dei popoli, rimanendole fedeli in tutte le circostanze.

L'Italia, entrando in questa alleanza come membro uguale con diritti uguali, assicurò a sè stessa ed aumentò la sicurezza della pace nel mondo.

La triplice alleanza continua sulle stesse basi su cui fu stabilita. Ed è perciò che l'on. marchese Di Rudinì potè accennare all'amicizia dell'Italia verso l'Inghilterra colla stessa cordialità, con cui fu festeggiata negli ultimi giorni l'amicizia fra l'Inghilterra e l'Austria-Ungheria

VIENNA, 1. — Il Congresso dei socialisti terminò i suoi lavori.

Esso decise di inviare delegati al Congresso di Bruxelles incaricandoli di chiedere la riduzione della giornata di lavoro, domandare il diritto alla coalizione per la festa del primo maggio, combattere il militarismo e dichiarare che i partiti nazionali non hanno ragione di esistere nella democrazia sociale.

ZURIGO, 1. — *Corte di Assise Federali.* — Vennero ultimate le deposizioni dei testimoni circa la presa del Palazzo del Governo cantonale del Ticino e l'assassinio del consigliere Rossi.

Ferrer, avvocato della difesa, sollevò un vivo incidente, dicendo che i documenti della procedura furono stampati a Milano per cura della parte civile e poterono essere rimessi ai testimoni a carico, onde evitare contraddizioni.

Casella, consigliere di Stato, nega il fatto.

La stampa si fece soltanto per i bisogni degli avvocati della parte civile.

ROMA, 1. — L'Ufficio centrale di Meteorologia ha ricevuto iersera dall'Osservatorio di Catania il seguente dispaccio:

« L'Osservatorio dello Stromboli telegrafa che i sismoscopi segnarono alle 6.41 pom. scosse di terremoto seguite da due fortissime eruzioni ».

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 luglio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,95 92,92 1/2		— — 1
» 2.a »	»	—	—	92,45 92,50	92 49 1/2			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —
» 2.a »	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			98 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 50
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		—			101 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 — 2
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			469 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			491 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		—			— —
» » » » Napoli	»	500	500					— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			668 — 3
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			51[illegible] — 4
» » » certif. prov.	»	500	500		— —			— —
» » sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1380 —
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —	1035		— — 5
» » Generale	»	500	350		—			336 50 6
» » di Roma	1 genna. 90	250	250		— —			495 —
» » Tiberina	1 genna. 8[illegible]	200	200		— —			22 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			495 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			488 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —			420 — 7
» » di Credito Meridionale	1 genna. 8[illegible]	500	500		—			65 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 aprile 91	500	500		—			782 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1090 — 8
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	248		— —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	225 1/2 225 224 1/2		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			105 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100					— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		—			225 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			98 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		—			8 —
» » delle Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250					— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250					— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500					3[illegible]0 —
» » Metallurgica Italiana	»	[illegible]00	500					2[illegible]0 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250					230 —
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200					55 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125					220
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			283 50 9
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			405 50
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			— —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » FF. Palerm. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
30 giugno 1891.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 410
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 240
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 59 282
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 57 932

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 12,50. — 4) Ex £. 12,50. — 5) Ex £. 25. — 6) Ex £. 7,35. — 7) Ex £. 12. — 8) Ex £. 12,50. — 9) Ex £. 6,33.

Sconto	Cambi		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
	Francia	90 giorni	»	»	99 92 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	100 72 1/2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 26
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . . . 30 »
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0 Interessi sulle anticipazioni . . .

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1891

Rendita 5 0/0 . . . 94 65
» 3 0/0 . . . 58 25
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prest. Rothschild 5 0/0 101 —
Obb città di Roma 4 0/0 420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 495 —
Az. Fer. Meridionali . 690 —
» » Mediterranee 522 —
» » » certif. 512 —
» Banca Nazionale 1430 —
» » Romana . 1040 —
» » Generale . 342 —

Az. Banco di Roma . 500 —
» Banca Tiberina . 25 —
» » Ind. e Com. 500 —
» » » Certif. 494 —
» Soc. Cred. Mobil. 430 —
» » » Merid. 75 —
» » Gas stampigl. 788 —
» » Acqua Marcia st. . . . 1095 —
» » Condot. d'ac. 255 —
» » Gen. Illumin. 230 —
» » Tramway Om. 100 —
» » » cert. prov. 95 —
» » Molini e Magaz. Gen. . [illegible]25 —
» » Immobiliare . 225 —
» » Fond. Italiana 10 —

Az. Soc. Min. Antim. — —
» » Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen Italiana . 310
» » Metallurgic. Italiana . 235 —
» » della Piccola Borsa . 2[illegible]0 —
» » Fondiar. Incendi . . 75 —
» » Fond. Vita 225 —
» » Caoutchouc 65 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 410 —
» » » 4 0/0 175 —
» » Ferroviarie 290
» Fe. Napoli-Ottaiano 245

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.